



PIANO COMUNALE SPIAGGE - PCS

Norme Tecniche di Attuazione

Testo integrato da disposizioni Dipartimento Ambiente e Territorio
Struttura tecnica di valutazione VAS – VIA – AIA – VI
Regione Calabria

Sindaco

Dott. Antonio Ceraso

Segretario Generale

Dott.sa Stefania Tutino

Responsabile Area Urbanistica

Ing. Armando Bruno Galdy

Progettisti

Ing. Sara Balduino

Arch. Sergio Dinale con Arch. Kristiana D'Agnolo

d:rh architetti
associati



Novembre 2023



indice

SEZIONE 1	DIPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 -	<i>Finalità del Piano Comunale di Spiaggia (PCS).....</i>	<i>3</i>
Art. 2 -	<i>Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
Art. 3 -	<i>Elaborati del PCS.....</i>	<i>4</i>
Art. 4 -	<i>Definizioni.....</i>	<i>6</i>
SEZIONE 2	MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI	8
Art. 5 -	<i>Prescrizioni generali.....</i>	<i>8</i>
Art. 6 -	<i>Identificazione degli ambiti litoranei di intervento e disposizioni.....</i>	<i>13</i>
Art. 7 -	<i>Suddivisione dell'ambito di intervento del PCS.....</i>	<i>17</i>
Art. 8 -	<i>Disciplina delle aree di spiaggia libera.....</i>	<i>17</i>
Art. 9 -	<i>Disciplina delle aree oggetto di Concessione Demaniale Marittima.....</i>	<i>20</i>
Art. 10 -	<i>Concessioni demaniali collegati a strutture ricettive.....</i>	<i>23</i>
Art. 11 -	<i>Area in Concessione per Scopi sociali riservata all'Amministrazione Comunale.....</i>	<i>24</i>
Art. 12 -	<i>Aree per la piccola pesca e/o parcheggio imbarcazioni.....</i>	<i>24</i>
Art. 13 -	<i>Raccolta dei rifiuti e pulizia del litorale.....</i>	<i>25</i>
Art. 14 -	<i>Emissioni sonore.....</i>	<i>26</i>
Art. 15 -	<i>Utilizzo di fonti luminose in spiaggia.....</i>	<i>26</i>
Art. 16 -	<i>Obblighi, Divieti e Limiti.....</i>	<i>26</i>
Art. 17 -	<i>Aree demaniali occupate interessate da provvedimenti in corso.....</i>	<i>27</i>
Art. 18 -	<i>Richiesta di Autorizzazione.....</i>	<i>27</i>
Art. 19 -	<i>Adeguamento al presente P.C.S.....</i>	<i>28</i>
SEZIONE 3	NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	30
Art. 20 -	<i>Caratteristiche strutturali dei manufatti.....</i>	<i>30</i>
SEZIONE 4	DIPOSIZIONI FINALI	34
Art. 21 -	<i>Disposizioni finali.....</i>	<i>34</i>
Art. 22 -	<i>Disposizioni per il monitoraggio.....</i>	<i>34</i>
ALLEGATO I	SCHEMI DELLE TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE DEI MANUFATTI E DELLE STRUTTURE	35



SEZIONE 1 DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Piano Comunale di Spiaggia (PCS)

1. Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Cutro, di seguito denominato PCS, disciplina la gestione e l'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nel proprio territorio destinato ad uso turistico - ricreativo, ai sensi della Legge Regionale 21 Dicembre 2005, n° 17.
2. Il PCS è stato elaborato secondo le disposizioni previste dall'art. 6 del Piano di Indirizzo Regionale (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 147/06) ed in attuazione di quanto previsto per la stessa area dal Piano Strutturale Comunale, in via di approvazione definitiva, e dal PRG ancora vigente.
3. Il PCS intende organizzare l'arenile perseguendo le seguenti finalità:
 - a) garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
 - b) armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
 - c) rapportare l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
 - d) migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia;
 - e) promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
 - f) regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarità fra le stesse;
 - g) favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
 - h) incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture;
 - i) promuovere la realizzazione di interventi coerenti e compatibili con la tutela delle aree sensibili dal punto di vista ambientale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'ambito di disciplina del PCS è costituito dall'area individuata dalla linea di andamento del confine demaniale (Dividente Demaniale Marittima) tracciato dal SID compresa tra il fiume Tacina ed il Torrente Dragone. "Per dividente demaniale si intende la delimitazione che separa i beni del demanio marittimo così come definiti dall'art. 28 del codice della navigazione dai beni censiti dal catasto terreni o urbano".
2. Il regolamento d'uso disciplina in particolare:
 - le aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative;
 - le attività turistico ricreative a supporto della fruizione balneare;
 - il sistema degli accessi alle spiagge, della viabilità pedonale a supporto della balneazione;
 - le attività di vigilanza, gestione e manutenzione del Demanio Marittimo.



3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e l'attuazione del PCS si applicano:

- Legge Regionale 21 Dicembre 2005, n° 17;
- Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R. approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 147/06).
- Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il r.d. 30 marzo 1942, n. 327;
- Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione il d.P_R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, "DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico"
- Regolamento Regionale Calabria n. 3 del 4 agosto 2008 ess.mm.ii.;

4. Sono da escludere dall'ambito territoriale comunale di interesse:

- Le zone foci, le aree a rischio frana e/o inondazione, normate dal PAI, ai sensi del D.L. 180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale, seduta del 31.07.2002;
- Aree destinate ad altri usi pubblici, come stabilito nell'art. 34 del Cod. Nav.
- Aree destinate ad altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 36 del Reg. Nav.
- Aree sulle quali insistono strutture portuali di interesse regionale e interregionale e relativi specchi d'acqua.

5. Le concessioni demaniali sono soggette all'art. 9 - Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera - delle norme di attuazione del Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (PSEC).

Art. 3 - Elaborati del PCS

1. Il PCS si compone dei seguenti Elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione illustrativa
- Elaborati grafici degli Studi Preliminari
 - Tav. 1.1.a. Studi preliminari di Primo livello. Ambiti di intervento, scala 1:10.000
 - Tav. 1.1.b. Studi preliminari di Primo livello. Ambiti di intervento su carta catastale, scala 1:10.000
 - Tav. 1.1.c. Studi preliminari di Primo livello. Profili altimetrici
 - Tav. 1.1.d. Studi preliminari di Primo livello. Vincoli, scala 1:5.000
 - Tav. 1.1.e. Studi preliminari di Primo livello. SIC, ZPS, Habitat, scala 1:5.000
 - Tav. 1.1.f. Studi preliminari di Primo livello. Piano Strutturale Comunale, scala 1:5.000
 - Tav. 1.1.g. Studi preliminari di Primo livello. Vincolo Erosione Costiera scala 1:5000
 - Tav. 1.2. Studi preliminari di Secondo livello. Stato attuale dei luoghi, scala 1:5.000
- Elaborati grafici del Piano Particolareggiato



- Tav. 2.1.a Zonizzazione. Scala 1:5000
 - Tav. 2.1.b Zonizzazione su ortofoto. Scala 1:5000
 - Tav. 2.2 Urbanizzazioni. Scala 1:5000
 - Tav. 2.3 Inquadramento territoriale. Scala 1:5000
 - Tav. 2.4.a Concessioni Demaniali fraz. Steccato (zone 1-2). Scala 1:2500
 - Tav. 2.4 b Concessioni Demaniali fraz. San Leonardo (zone 3-4) . Scala 1:2500
 - Il Rapporto Ambientale per la procedura di VAS;
 - Sintesi non tecnica
 - Studio di Incidenza Ambientale.
2. La disciplina delle presenti Norme tecniche di Attuazione si applica avendo a riferimento l'elaborato Tav. 2.1.a e b Zonizzazione. Scala 1:5000.



Art. 4 - Definizioni

1. Le definizioni utilizzate nel presente PCS sono quelle stabilite dal Piano di Indirizzo Regionale (PIR) e dalla Legge Regionale 17/2005.

- a. **Dividente demaniale marittima:** delimitazione che separa i beni del demanio marittimo dai beni censiti dal catasto terreni o urbano, così come definiti dall'art. 28 del Codice della Navigazione
- b. **Battigia:** porzione di arenile interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde
- c. **Arenile libero:** la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui al punto d) con una profondità non inferiore ai 5 ml, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto).
- d. **Soggiorno all'ombra:** la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
- e. **Servizi di spiaggia,** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile.
- f. **Stabilimenti balneari:** le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici (come previsto dal punto e), ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale.
- g. **Concessione demaniale marittima** (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi.
- h. **Demanio della navigazione interna:** si intende l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio di un uso turistico, ricreativo sportivo e commerciale.
- i. **Mare territoriale:** zona sottoposta al regime del territorio dello Stato. L'ampiezza massima delle acque territoriali è attualmente stabilita in 12 miglia misurate a partire dalle linee di base.



- j. SID, Sistema Informativo Demanio marittimo:** è il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo; esso restituisce, su cartografia catastale aggiornata, l'andamento della dividente demaniale.
- k. Attività turistico ricreative:**
- stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
 - esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
 - esercizi commerciali tipici;
 - noleggio di imbarcazioni e natanti;
 - ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
 - campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
 - esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
 - servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.
- l. Area per la piccola pesca e/o parcheggio imbarcazioni.** Sono aree previste con lo scopo di favorire e regolamentare la piccola pesca costiera così come riconosciuta dal D.M. 14 settembre 1999 ed il "parcheggio imbarcazioni" utilizzate, a fini turistico - ricreativi, per l'ormeggio e posteggio di imbarcazioni di piccole dimensioni.
- m. Aree sottoposte a tutela ambientale.** Sono rappresentate dalle fasce di dune fisse e mobili, che ricadono nel Sito di Interesse Comunitario "Steccato di Cutro e Costa del Turchese" (IT9320106), caratterizzate dalla presenza di Habitat di Interesse prioritario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e pertanto sottoposti a particolare tutela dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, al fine di mantenere lo stato attuale delle specie vegetazionali di pregio e non ridurne o degradarne la presenza.
- n. Vie di accesso al demanio.** Costituiscono i percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio, individuati nella cartografia del Piano Strutturale e riportati nella cartografia del presente Piano Comunale di Spiaggia. Sono garantite le vie di accesso al demanio ai sensi dell'art. 6 comma 6 del PIR che cita: *"Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, il PCS prevede un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione. Eventuali deroghe possono intervenire sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune che, a tal fine, fornisce la documentazione corredata da relazione tecnica, fotografica e relativa cartografia in scala adeguata, idonea e necessaria a provare le particolari condizioni dell'area costiera le quali impediscano di rispettare gli indirizzi descritti."*



SEZIONE 2 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI

Art. 5 - Prescrizioni generali

a. Indicazioni generali

1. In via preordinata e generale valgono le prescrizioni di seguito riportate atte a promuovere la tutela delle aree demaniali, lo sviluppo sostenibile, la libera fruizione del demanio marittimo e la salvaguardia delle aree protette. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda intervenire sulle aree delimitate dal presente Piano è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati che costituiscono il PCS. Le eventuali indicazioni fornite, relative alle aree fuori dell'ambito di applicazione del PCS, hanno valore indicativo e dovranno trovare conferma nel Piano Strutturale Comunale.

2. Nel Demanio Marittimo del Comune di Cutro, le attività turistico ricreative sono erogabili esclusivamente all'interno delle aree assentibili a concessione demaniale, così come individuate e localizzate negli "Elaborati grafici del Piano Particolareggiato"- Tavole 2.1a e 2.1b, come definite dal Piano di Indirizzo Regionale e così come disciplinato negli articoli successivi relativamente alle diverse zone Costiere omogenee.

3. Per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative di cui alla lettera k) dell'art. 4, sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale del Comune di Cutro, sempre all'interno delle aree assentibili a concessione così come individuate e localizzate nel successivo Art. 9, compatibilmente con la loro ammissibilità per le diverse Zone Costiere di cui al successivo Art. 6, sono consentiti esclusivamente i seguenti servizi:

- a) posa di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
- b) chiosco bar e relativa area asservita per posizionamento sistemi di ombreggio, sedie e tavoli;
- c) servizi igienici e docce pubbliche o ad uso pubblico (purché non localizzati nelle aree dunali e retrodunali, bensì ammessi solo nelle aree retrostanti);
- d) noleggio di piccoli natanti da spiaggia (pedalò, tavole a vela, canoe e mezzi simili), privi di propulsione a motore con eventuale posizionamento di corridoi di lancio;
- e) servizio di avvistamento e salvamento;
- f) servizio di infermeria e pronto soccorso;
- g) attività ludico – ricreative - sportive, che non necessitano di occupazione demaniale con superfici coperte;
- h) gestione delle aree destinate alla fruizione con animali domestici;
- i) gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni di servizio per le attività di immersione subacquea;
- j) scuola di vela (natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole a vela windsurf e kitesurf che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione) con il posizionamento di corridoi di lancio;
- k) corridoi di lancio destinati al pubblico uso.



4. Per l'espletamento delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, di cui al precedente comma 3, **sono ammessi i seguenti manufatti, assimilabili esclusivamente alle tipologie di "opere e impianti di facile rimozione" come definiti al successivo comma 6:**

- a) chioschi bar, dotati di ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
- b) arredi (cestini portarifiuti – panchine o sedie – tavoli);
- c) torrette di avvistamento;
- d) sistemi di ombreggio;
- e) passerelle e camminamenti su pedana;
- f) recinzioni e sponde in legno;
- g) recinzioni con pali e corda;
- h) segnaletica e cartellonistica;
- i) box nolo natanti;
- j) box per la guardiania e il deposito attrezzi;
- k) box infermeria;
- l) box spogliatoi;
- m) box servizi igienici.

5. L'organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l'esercizio delle attività turistico-ricreative all'interno delle aree assentibili a concessione, così come definite nei successivi articoli devono essere coerenti con il progetto di base di cui alle Tavole 2.1a e 2.1b.

6. Le attività e i servizi di cui al comma 4 dovranno essere realizzate nel rispetto della superficie massima utilizzabile per le suddette e svolte compatibilmente nel rispetto delle relative prescrizioni di salvaguardia delle componenti ambientali sensibili.

7. Nelle zone SIC le attività e i servizi di cui al comma 4 dovranno essere svolte nel rispetto degli obblighi e divieti previsti al successivo comma 10.

8. Ai fini della salvaguardia degli habitat protetti le strutture di facile rimozione di cui al comma 4 devono essere collocate esclusivamente nelle aree circoscritte nella Tavola 2.1a e nel rispetto della superficie massima utilizzabile, ad esclusione delle attività di cui al comma 4 lettere i), j), ed m) che non possono essere localizzati in aree dunali.

9. La realizzazione di opere su aree del demanio marittimo deve essere fatta limitando al massimo la chiusura delle visuali, l'alterazione di equilibri fisici, ecologici e morfologici tali da compromettere irrimediabilmente le qualità originali del sito.

10. E' fatto divieto di realizzare varchi e vie di passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e sia fatto divieto di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Sono fatte salve le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualificazione ambientale e gli studi/monitoraggi.



11. Gli accessi a tutte le aree assegnate e da assegnare in concessione, nonché a quelle di libera balneazione devono essere garantiti esclusivamente attraverso passerelle in legno, anche sopraelevate dal suolo sabbioso, facilmente rimovibili.
12. Per la cantierizzazione delle opere di difesa e riqualificazione è previsto il solo utilizzo di mezzi meccanici idonei, privilegiando i mezzi cingolati rispetto a quelli gommati.
13. Deve essere favorita la diffusione di specie arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora di plantule che derivino da materiale di propagazione raccolto nel sito stesso.
14. Per la protezione delle aree aventi carattere di naturalità in prossimità dell'arenile, come i sistemi dunali, devono essere attuate misure volte alla tutela e al ripristino della vegetazione tipica dunale ed endemica, nonché rimboschimento con specie autoctone, in quanto alcune delle modificazioni più importanti nel popolamento biologico dei sistemi costieri sono costituite dall'espansione di specie estranee e spesso invasive.
15. È necessario considerare le seguenti misure di tutela e mitigazione dell'impatto antropico:
- a) limitazione del calpestio e realizzazione di passaggi obbligati per l'accesso alle spiagge;
 - b) recinzioni dissuasive perimetrali delle forme dunali;
 - c) realizzazione di opere per la fruizione balneare, compatibili con la fragilità dell'ambiente dunale;
 - e) pulizia delle spiagge condotta manualmente o comunque con metodologie a basso impatto;
 - f) riutilizzo delle biomasse vegetali spiaggiate come ammendanti e consolidanti naturali dei depositi sabbiosi.
- Per tutelare la presenza del Fratino, devono essere adottate le seguenti:
- g) per le spiagge libere è necessario evitare la "pulizia" con mezzi meccanici provvedendo con pulizia a mano per garantire la presenza delle piante annuali e la riproduzione del Fratino;
 - h) per le spiagge libere lasciare porzioni più ampie non pulite con mezzi meccanici nella parte retrostante la spiaggia (striscia di 10-30 metri a seconda della larghezza) per ricreare condizioni idonee alla vita delle piante psammofile perenni, nelle quali si potrà procedere anche con piccole recinzioni leggere (paletti e corda) e con la pulizia a mano;
 - k) nelle spiagge libere devono essere previste passerelle per superare le aree in cui la "pulizia" è effettuata in ritardo, per facilitare l'accesso dei fruitori e, al contempo, evitare il calpestio della vegetazione psammofila e il disturbo sui nidi di fratino.
16. Sono esclusi, ai sensi dell'art. 5 del Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzo del demanio marittimo (PIR), "dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili già realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", realizzati con l'ausilio di soffolta e opere di difesa".
17. Per il trasporto dei mezzi devono essere utilizzate le piste già esistenti



18. Sono fatte salve tutte le attività esistenti regolamentate da altri dispositivi comunali.

b. Prescrizioni per le aree protette: (Rete Natura 2000)

1. La zona costiera del Comune di Cutro è interessata dalla presenza delle aree protette:
 - SIC “Steccato di Cutro e Costa del Turchese” (codice identificativo IT9320106);
 - ZPS “Marchesato e Fiume Neto” (codice identificativo IT9320302).
2. Nelle aree protette è assolutamente vietato:
 - l'introduzione di qualsiasi specie animale o piantumazione di specie vegetali alloctone;
 - il calpestio delle specie afferenti alle dune mobili e fisse: gli accessi dovranno essere delimitati mediante barriere per il passaggio obbligato;
 - l'estirpazione delle specie protette presenti lungo le dune fisse e mobili;
 - l'abbandono dei rifiuti;
 - effettuare scavi per accessi al mare non previsti dal PCS;
 - l'accesso con automezzi, ciclomotori, motocicli, mezzi meccanici in genere e veicoli di qualsiasi tipo;
 - le attività con mezzi fuoristrada quali motocross, Quad, ecc.;
 - l'esercizio di attività di equitazione;
 - la realizzazione di opere in cemento armato, bitumazioni, ecc;
 - scarico di materiali di risulta e prelievo di inerti;
 - lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
 - uso di prodotti fitosanitari che riportano le frasi di precauzione SPe 1, SPe2, SPe4, SPe8;
 - qualsiasi attività che comporti pericolo di incendio
 - qualsiasi altra attività che possa compromettere l'equilibrio biologico degli habitat individuati e che possa ridurre la superficie di copertura e il grado di rappresentatività;
 - qualsiasi attività non espressamente citata ma vietata dalle Direttive Europee, dalla normativa nazionale e Regionale in materia di aree protette ed in contrasto con le misure di conservazione di cui all'Allegato A del DGR 543/2016.
3. Ai fini di preservare l'ecosistema naturale, gli habitat di cui alla Valutazione di Incidenza del PCS afferenti alle dune fisse e mobili dovranno essere opportunamente delimitate da recinzione con divieto di accesso e segnalazione con opportuna cartellonistica da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo le indicazioni di progetto di cui alla Tavola 2.1a) e b), contrassegnati come "aree di salvaguardia ambientale". In tali non è consentito il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere, in coerenza con tutte le prescrizioni di cui al comma 10 del presente articolo.
4. Nelle aree protette si dovrà il più possibile evitare la pulizia e spianamento della spiaggia con mezzi meccanici a favore di mezzi manuali per salvaguardare sia la vegetazione pioniera delle dune, sia le ovideposizioni della tartaruga marina protetta "*Caretta caretta*".



5. In attuazione delle indicazioni conferite dagli Enti competenti in materia ambientale, è prevista una fascia di rispetto di almeno 10 metri dalla linea di costa per la posa di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio, ovvero per la fascia definita F2 di cui all'art. 9.

6. Per le manifestazioni e attività ricreative varie ammissibili nella fascia demaniale, in area SIC si dovrà il più possibile evitare l'illuminazione artificiale.

7. Sono da assoggettare alla procedura della valutazione di incidenza tutti i singoli progetti/attività del Piano che interessano il sito della Rete Natura 2000, anche se ricadenti all'esterno delle aree vincolate che per la loro attività possono generare impatti negativi e significativi sulla biodiversità degli ecosistemi presenti.

c. Tutela dell'ambiente costiero

1. Il Piano comunale di Spiaggia tutela i beni paesistici presenti all'interno dell'ambito demaniale definendo le condizioni minime di salvaguardia attraverso le prescrizioni di seguito riportate. Sono presenti all'interno dell'ambito demaniale ricadente nelle competenze del comune quattro corsi d'acqua e precisamente il Fiume Tacina, il Torrente Puzzofieto, il Torrente Dragone, Il Torrente Purgatorio.

2. Per questi corsi d'acqua, presenti all'interno dell'ambito, è prevista la non trasformabilità del percorso e delle caratteristiche fisiche delle rive e della foce anche nel caso in cui il corso d'acqua si presenta asciutto.

3. Non è consentito installare sul corso d'acqua e nelle fasce di rispetto strutture stabili o precarie destinate alla balneazione, allo svago ed in generale alla sosta. È vietato lo scarico dei reflui, il deposito di rifiuti di qualsiasi genere o quanto altro possa comportare l'inquinamento delle acque ed il depauperamento ambientale dello stesso.

4. La fascia di rispetto prevista è di 50 ml per ogni sponda. E' consentita la pulizia delle rive dalla vegetazione secca o marcia escludendo, comunque, l'eliminazione totale dei canneti e della vegetazione riparia in formazione stabile.

5. Per tali fiumi valgono gli articoli 21 e 24 del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico della Calabria.

d. Abbattimento Barriere Architettoniche

1. I percorsi pedonali e carrabili di ingresso al Demanio devono garantire l'accessibilità ai soggetti diversamente abili. I percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotte o impedite capacità motorie, potranno essere pavimentati con materiali e tecniche costruttive idonee sia a resistere all'azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap.



2. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla accessibilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in attuazione della legge 09 gennaio 1989 n. 13 ed alla definitiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili mediante passerelle in legno o materiale eco-compatibile che permettano di raggiungere agevolmente la spiaggia ed il mare, in rispetto della legge 05 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ove, per particolari motivi morfologici, questo non sia oggettivamente possibile, vanno indicate le soluzioni progettuali per attuare, anche se in misura ridotta, le condizioni di godibilità degli spazi.

e. Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori del presente Piano Comunale di Spiaggia sono i titolari, ovvero i richiedenti, delle Concessioni Demaniali relative alle aree collocate sul tratto di arenile interessato.

2. La stessa Amministrazione Comunale, per le aree non affidate in concessione, può assumere la veste di soggetto attuatore per la realizzazione di complessi balneari ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) della LR 17/2005, secondo le modalità previste dal presente PCS.

Art. 6 - Identificazione degli ambiti litoranei di intervento e disposizioni

1. Il territorio interessato dal PCS viene suddiviso in ambiti litoranei omogenei, in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e idrografiche, alla estensione dell'ambito demaniale di intervento, alla presenza di vincoli tutori ed inibitori.

2. Gli ambiti litoranei omogenei sono così individuati:

- Zona 1: Area Tacina – via Mare Ionio: ambito compreso tra la foce del fiume Tacina e l'area di Steccato centrale, fino alla via Mare Ionio;
- Zona 2: Area Steccato Centro - Eucalyptus: ambito che comprende tutto il tratto litoraneo di Steccato centro-via Mare Ionio fino alla foce del torrente Puzzofieto;
- Zona 3 Area Villaggi Porto Kaleo - Serenè : ambito compreso tra la foce del Torrente Puzzofieto e la foce del Torrente Dragone;
- Zona 4: Area Torrazzo – Barco Vercillo: ambito compreso tra la foce del Torrente Dragone e la foce del Torrente Purgatorio.



3. Per le zone sopra identificate valgono le seguenti prescrizioni specifiche:

ZONE	TIPO	NOME	ATTIVITA'	AREA NON COPERTA (mq)	AREA COPERTA (mq)	TOTALE
Zona 1	adeguamento concessioni Esistenti	A 01	Alla scadenza della concessione vigente la nuova concessione non potrà prevedere chioschi, bar e servizi annessi.	3052	0	3052
	area ormeggio barche	O -01	Area piccola pesca art. 12 NTA	553		553
Zona 2	adeguamento concessioni Esistenti	A 02	Alla scadenza della concessione vigente la nuova concessione non potrà prevedere chioschi, bar e servizi annessi.	5278	0	5278
		A 03	Alla scadenza della concessione vigente la nuova concessione dovrà prevedere l'utilizzo dell'area esclusivamente per la sola posa di ombrelloni, sedie sdraio da realizzarsi esclusivamente nella zona afitoica della spiaggia. Sono ammesse strutture amovibili a carattere stagionale per le attività di salvataggio con dotazioni di primo soccorso nonché attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., purché non necessitino di occupazione demaniale con superfici coperte	3953	0	3953
Zona 2	nuove concessioni	N 01	È ammessa la sola posa di ombrelloni, sedie sdraio da realizzarsi esclusivamente nella zona afitoica della spiaggia. Sono ammesse strutture amovibili a carattere stagionale per le attività di salvataggio con dotazioni di primo soccorso nonché attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., purché non necessitino di occupazione demaniale con superfici coperte	4515	0	4515
		N 02	È ammessa la sola posa di ombrelloni, sedie sdraio da realizzarsi esclusivamente nella zona afitoica della spiaggia. Sono ammesse strutture amovibili a carattere stagionale per le attività di salvataggio con dotazioni di primo soccorso nonché attrezzature	7091	0	7091



		sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., purché non necessitino di occupazione demaniale con superfici coperte			
	N 03	È ammessa la sola posa di ombrelloni, sedie sdraio da realizzarsi esclusivamente nella zona afitoica della spiaggia. Sono ammesse strutture amovibili a carattere stagionale per le attività di salvataggio con dotazioni di primo soccorso nonché attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., purché non necessitino di occupazione demaniale con superfici coperte	5843	0	5843
	N 04	È ammessa la sola posa di ombrelloni, sedie sdraio da realizzarsi esclusivamente nella zona afitoica della spiaggia. Sono ammesse strutture amovibili a carattere stagionale per le attività di salvataggio con dotazioni di primo soccorso nonché attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., purché non necessitino di occupazione demaniale con superfici coperte	5726	0	5726
	N 05	È ammessa la sola posa di ombrelloni, sedie sdraio da realizzarsi esclusivamente nella zona afitoica della spiaggia. Sono ammesse strutture amovibili a carattere stagionale per le attività di salvataggio con dotazioni di primo soccorso nonché attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., purché non necessitino di occupazione demaniale con superfici coperte	5972	0	5972



ZONE	TIPO	NOME	ATTIVITA'	AREA NON COPERTA (mq)	AREA COPERTA (mq)	TOTALE
Zona 3	concessioni Esistenti	E05	Alla scadenza della concessione vigente la nuova concessione potrà prevedere posa di ombrelloni, sedie sdraio	3231	0	3231
		E06	Alla scadenza della concessione vigente rimangono confermate le possibilità di insediare le attività già oggetto di concessione (posa di ombrelloni, sedie, passerella pedonale, gazebo animazione, giochi e gazebo per bambini, campo di beach volley e scuola di vela.)	5909	0	5909
		E07	Alla scadenza della concessione vigente la nuova concessione potrà prevedere la sola posa di ombrelloni, sedie sdraio. Sono ammesse strutture amovibili a carattere stagionale per le attività di salvataggio con dotazioni di primo soccorso nonché attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., purché non necessitino di occupazione demaniale con superfici coperte	13825	0	13825
Zona 3	nuove concessioni	N 06	È ammessa la sola posa di ombrelloni, sedie sdraio da realizzarsi esclusivamente nella zona afitoica della spiaggia. Sono ammesse strutture amovibili a carattere stagionale per le attività di salvataggio con dotazioni di primo soccorso nonché attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., purché non necessitino di occupazione demaniale con superfici coperte	4676	0	4676
Zona 4	nuove concessioni	N 07	attività di cui all'art. 9 NTA	5456	200	5656
		N 08	attività di cui all'art. 9 NTA	5441	200	5641
		N 09	attività di cui all'art. 9 NTA	7315	200	7515
		N 10	attività di cui all'art. 9 NTA	9709	200	9909
		N 11	attività di cui all'art. 9 NTA	8327	200	8527
		N 12	attività di cui all'art. 9 NTA	12269	200	12469
	N 13	attività di cui all'art. 9 NTA	13542	200	13742	
	area ormeggio barche	O -02	Area piccola pesca art. 12 NTA	1803		1803



4. Per tutte le concessioni demaniali ricadenti nella zona 4 i servizi igienici dovranno essere collegati agli impianti tecnologici, così come previsto dalle leggi vigenti e sanitarie.

Art. 7 - Suddivisione dell'ambito di intervento del PCS

1. Ai fini della fruizione turistica ed ai sensi della normativa vigente tutto l'ambito litoraneo oggetto di intervento del PCS viene suddiviso nelle seguenti fasce funzionali:

- Aree di spiaggia libera,
- Battigia,
- Aree oggetto di Concessione Demaniale Marittima (CDM),
- Aree per la piccola pesca e/o parcheggio imbarcazioni,
- Aree per il Soggiorno all'ombra,
- Servizi di spiaggia,
- Aree di salvaguardia (corrispondono alle Aree sottoposte a tutela ambientale),
- Pineta,
- Via di accesso al Demanio (corrispondono alle Vie di accesso al mare di cui al PIR e alla LR 17/2005),
- Aree demaniali occupate interessate da provvedimenti in corso.

2. Per tali zone valgono le definizioni riportate all'Art. 4 - oltre che le disposizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 8 - Disciplina delle aree di spiaggia libera

1. Le zone dell'arenile destinate a spiaggia libera sono individuate sulla tavola della zonizzazione dell'arenile (TAV. 2.1. a e b) come l'area residua risultante delle aree destinate ad altro uso. Sono comunque da considerarsi spiaggia libera i tratti di arenile compresi nell'ambito demaniale Comunale non interessati da rilascio di Concessione Demaniale Marittima o da vincoli di esondazione dei corsi d'acqua.

2. Le zone destinate alla libera fruizione comprendono l'arenile libero (di cui alla definizione del PIR e della LR 17/2005), le vie di accesso al Demanio, le spiagge libere.

3. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini.

4. A livello Comunale le aree destinate alla libera fruizione devono essere garantite in misura non inferiore al 30% della superficie demaniale disponibile alla balneazione (ai sensi del PIR Regionale).



5. Nelle zone destinate a spiaggia libera **sono garantiti**, a cura del Comune o di chi da esso incaricato, i seguenti servizi minimi:

- il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti; le zone in cui tali servizi non potessero essere temporaneamente assicurati, dovranno essere ben segnalate con apposita cartellonistica ben visibile agli utenti;
- i servizi igienici;
- i punti di primo soccorso;
- i servizi per la raccolta dei rifiuti.

6. Per garantire i servizi di pulizia e/o di primo soccorso, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, facilitando, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a cooperative ed associazioni od organizzazioni di volontariato.

7. I corridoi pedonali per l'accesso all'arenile devono avere larghezza minima pari a 2.5 metri.

8. L'arenile libero ha dimensione minima di 5,00 ml a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo e dovranno essere rispettate le ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Crotone e/o dall'Amministrazione Comunale.

9. Nelle aree di libera fruizione non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, nè qualsiasi altra attività che ricada tra le attività turistico - ricreative di cui alle definizioni dell'art. 4 lettera k).

10. Nelle aree di libera fruizione, con esclusione dei corridoi di accesso al mare, **è ammesso**:

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- il servizio di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 5 comma 4 lett. c);
- la fruizione di animali domestici ove non previste aree di spiaggia con servizi specifici;
- la sosta e il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini (ad esclusione della fascia dei 5 metri dalla battigia);
- la messa a dimora degli accessi al mare mediante passerelle pedonali garantiti dall'Ente;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 17 comma 6 ai fini della delimitazione delle aree di salvaguardia, delle aree di accesso al mare e delle delimitazioni delle aree di fruizione.
- la messa a dimora di cestini portarifiuti posizionati stagionalmente per la raccolta differenziata;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente se autorizzata, preferibilmente con mezzi manuali e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni



disposte dalle norme e dai regolamenti di settore e, secondo le modalità e le prescrizioni obbligatorie in area protetta;

- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15 e art. 5 comma 10 per le aree protette;

11. E' altresì consentita la promozione da parte dell'Amministrazione Comunale di iniziative finalizzate ad attività sportive o manifestazioni di interesse pubblico purché non prevedano occupazione demaniale con superficie coperta.

12. Nelle aree di libera fruizione la pulizia e la gestione è a cura dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà inoltre prevedere l'attivazione di un apposito servizio per la pulizia dell'intero arenile (spiagge libere, aree in concessione, alaggi, etc.) nel periodo pre - stagione balneare da affidare, mediante le procedure di legge, a ditte specializzate, cooperative, etc.

13. Nelle spiagge libere è vietato il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzature lettini, sdraio, sedie, ombrelloni.

14. Nelle aree libere non è consentito:

- il transito e la sosta con automezzi, ciclomotori, motocicli e mezzi meccanici in genere, se non finalizzati alla pulizia e/o soccorso;
- il campeggio ed il parcheggio di automezzi;
- la posa di manufatti stabili o precari (esclusi eventuali servizi igienici di cui al precedente comma 5);
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e della vegetazione naturale anche se non ricadenti in area protetta;
- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose non autorizzate e comunque se non rispettano le norme in materia di cui all'art. 15 delle presenti norme;
- qualsiasi attività che comporti pericolo di incendio
- uso di prodotti fitosanitari che riportano le frasi di precauzione SPe 1, SPe2, SPe4, SPe8;
- qualsiasi altra attività che possa compromettere l'equilibrio ambientale ed in contrasto con le misure di conservazione di cui all'Allegato A del DGR 543/2016 per le aree protette.



15. Nelle aree di libera fruizione che ricadono all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario "Steccato di Cutro e Costa del Turchese", che interessa indicativamente la fascia di demanio compresa tra il fiume Tacina e il Torrente Puzzofieto, in attuazione delle indicazioni conferite dagli Enti competenti in materia ambientale, valgono gli obblighi e divieti di cui all'Art.4 comma 10 relativo alle "Aree Protette" delle presenti NTA.

Art. 9 - Disciplina delle aree oggetto di Concessione Demaniale Marittima

1. I lotti oggetto di concessione demaniale marittima hanno forma pressoché regolare e sono opportunamente cartografati e numerati nella tavola (TAV 2.1 a e b zonizzazione).

2. Il fronte minimo concedibile, ai sensi del Piano di Indirizzo Regionale, varia da un minimo 50 metri lineari (ove la profondità di arenile raggiunge i 50 metri di sviluppo prevalente in senso trasversale al mare) ad un massimo di 100 metri lineari (ove l'arenile non raggiunge la profondità di 50 metri lineari). Nello specifico è stato individuato un fronte mare con uno sviluppo parallelo alla linea di demanio pari ad 80m. Lo sviluppo in senso trasversale prevede un'estensione variabile come indicata nelle tavole di progetto (TAV. 2.1 a e b).

3. In relazione alle caratteristiche ambientali e alla localizzazione degli afflussi turistici la distanza tra due aree in concessione deve accogliere una superficie libera con lunghezza minima pari a 100 metri, in ottemperanza agli obblighi normativi dettati dalla L.R. 17/2005, art. comma 1 lettera c,.

4. Il limite di cui al precedente comma 3 è derogato solo nella zona 3 in funzione della presenza degli alberghi e villaggi turistici e di quelli programmati, ovvero della capienza delle strutture ricettive esistenti che sono in possesso di concessioni demaniali esistenti per la posa ombrelloni.

5. È necessario che tra due concessioni demaniali marittime sia interposto un accesso al mare od un'area di libera fruizione.

6. Anche nelle aree in concessione deve essere consentito l'accesso al mare libero e gratuito.

7. Nel progetto per la realizzazione di uno stabilimento balneare o un lido attrezzato deve essere sempre riconoscibile la suddivisione dell'area nelle seguenti sottozone fondamentali (fasce parallele alla linea di riva):

- a) zona delle attrezzature di spiaggia (fascia F1);
- b) zona di spiaggia attrezzabile per l'ombreggio (fascia F2);
- c) zona di spiaggia destinata al libero transito (fascia F3), esclusa dall'area in Concessione Demaniale Marittima.



8. La fascia F1, ovvero zona delle attrezzature di spiaggia, è quella superficie in concessione direttamente collegata con la viabilità pubblica di accesso all'arenile e destinata ad ospitare i manufatti di supporto alla balneazione ed i servizi igienici.

Tutti manufatti la cui realizzazione è ammessa sull'arenile devono presentare i caratteri di struttura di facile rimozione. I concessionari, al termine di ogni stagione estiva, dovranno ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo ogni opera dall'area demaniale marittima.

9. La fascia F2 costituisce la zona di spiaggia attrezzabile per l'ombreggio (è costituita da un fronte pari a quello indicato per la zona (F1) e da una profondità tale da garantire, comunque, una superficie non inferiore al 30% del lotto concesso. Detta area corrisponde alla fascia di arenile in concessione utilizzabile esclusivamente per allestimenti temporanei, attraverso la posa di ombrelloni e sedie sdraio, cabine-spogliatoio, docce, nonché le attrezzature per l'intrattenimento dell'utenza (animazione, dancing) ed il gioco (quest'ultimo esclusivamente su sabbia). In detta zona F2 non sono ammesse costruzioni di alcun genere, eccezion fatta per le cabine-spogliatoio, la postazione dei bagnini, eventualmente anche con gazebo. È ammessa la realizzazione di attraversamenti fino alla zona F1 con elementi amovibili semplicemente poggiati al suolo e fruibili da persone disabili. Per quegli stabilimenti connotati da una vocazione preminente alla pratica sportiva di sport veloci (ivi comprese i centri scuola ed i centri che ospitano prove agonistiche), deve essere dimostrata la compatibilità, in termini di possibilità di fruizione in sicurezza, tra le operazioni di manovra funzionali all'attività sportiva previste nella zona F2 e le altre funzioni esercitabili nella zona F2 non interessata da tali operazioni, oltre che nella porzione di spiaggia destinata al libero transito (necessariamente presente).

10. La zona di spiaggia destinata al libero transito (zona F3), costituita da una profondità teorica di metri 5,00 (variabile in funzione della dinamica della costa) a partire dalla linea di battigia, è destinata al libero passaggio ed è soggetta alle limitazioni stabilite, con apposita ordinanza sulla disciplina delle attività balneari.

11. In qualsiasi zona la porzione di spiaggia costituita da una profondità teorica di metri 5,00 (variabile in funzione della dinamica della costa) a partire dalla linea di battigia, (denominata come fascia F3) deve essere destinata al libero passaggio ed è soggetta alle limitazioni stabilite, con apposita ordinanza sulla disciplina delle attività balneari.

12. Come definito all'Art. 5 - comma 10, e in attuazione delle indicazioni conferite dagli Enti competenti in materia ambientale, nelle aree ricadenti all'interno del SIC "Steccato di Cutro e Costa del Turchese" la fascia F3 deve avere una profondità pari ad almeno 10 metri dalla linea di costa.

13. Sull'intero litorale comunale potrà essere rilasciata una sola concessione demaniale per ogni singolo soggetto e/o società.



14. L'Amministrazione Comunale può essere soggetto attuatore per realizzare complessi balneari, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) della LR 17/2005, senza fini di lucro e per una percentuale che non superi il 5% dei lotti concedibili identificati dal PCS.

15. Nelle zone oggetto di CDM è ammesso:

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- le attività turistico - ricreative di cui all'Art. 5 comma 3, esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale come localizzate nelle Tav. 2.1a e 2.1b e nel rispetto delle prescrizioni relative alle aree protette di cui all'Art. 5 comma 10;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 5 comma 4, esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività concessorie di cui al punto precedente, la cui disposizione deve essere coerente con il progetto base (in cui sono individuate le aree circoscritte per le superfici coperte) rappresentato nella Tav. 2.1a e 2.1b e per le diverse tipologie di concessione demaniale (CDM e aree piccola imbarcazione);
- la messa a dimora di passerelle lignee temporanee e removibili di cui all'art. 5 comma 4 lettera r), poggiate sulla sabbia e posizionabili nella stagione balneare, al fine di facilitare l'accesso pedonale e ai disabili presso le strutture turistico-ricreative.

16. Fatte salve le prescrizioni e limitazioni per le aree protette, di cui all'art 5 comma 10, è altresì consentito il transito e la sosta temporanea di veicoli gommati per cause di servizio e solo se autorizzati, comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore, esclusivamente per il montaggio e smontaggio dei manufatti turistico-ricreativi, rispettivamente ad inizio e fine stagione

17. Tutti i suddetti interventi devono avere le caratteristiche costruttive tali da garantire la facile rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, come definite alla sezione 3 delle presenti Norme Tecniche.

18. Nelle aree oggetto di concessione demaniale marittima non è consentito:

- il transito e la sosta con automezzi, ciclomotori, motocicli e mezzi meccanici in genere, se non finalizzati alla pulizia e/o soccorso;
- il campeggio ed il parcheggio di automezzi;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 5 comma 4 che non rispettano lo schema tipologico di cui all'art. 10 delle presenti norme;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti non autorizzati e che non rispettano le condizioni generali previste dalla convenzione e dai successivi articoli;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e della vegetazione naturale anche se non ricadenti in area protetta;



- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- qualsiasi attività che comporti pericolo di incendio
- uso di prodotti fitosanitari che riportano le frasi di precauzione SPe 1, SPe2, SPe4, SPe8;
- qualsiasi altra attività che possa compromettere l'equilibrio ambientale ed in contrasto con le misure di conservazione di cui all'Allegato A del DGR 543/2016 per le aree protette.
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate e comunque se non rispettano le normative in materia di cui all'art. 15 delle presenti norme e all'art. 5 comma 10 per le aree protette;
- esclusivamente per la ZONA 2 la messa in dimora di servizi igienici nelle aree dunali e retrodunali.

19. Nelle spiagge in concessione il servizio di pulizia dell'arenile è garantito dal concessionario. Per le CDM ricadenti nelle aree protette (SIC/ZPS) è fatto l'obbligo da parte del concessionario, per le operazioni di pulizia dell'arenile, il rispetto delle prescrizioni previste all'art. 5 comma 10 delle presenti NTA.

20. Sulle aree demaniali in concessione non sono consentiti modificazioni della giacitura dell'arenile, salvo quanto specificato nei successivi punti.

21. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare ad eccezione delle fondamenta delle opere permanenti e degli impianti tecnologici.

22. Per le Concessioni Demaniali Marittime che ricadono all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario "Steccato di Cutro e Costa del Turchese", che interessa indicativamente la fascia di demanio compresa tra il fiume Tacina e il Torrente Puzzofieto, in attuazione delle indicazioni conferite dagli Enti competenti in materia ambientale, valgono le prescrizioni di cui all'Art. 5 - relativamente alle "Aree Protette".

23. E' obbligatorio assicurare l'allaccio alle urbanizzazioni primarie, fatte salve le prescrizioni previste per le aree protette di cui all'art. 5 comma 10. A tal fine dovrà essere previsto l'allaccio alle reti pubbliche, previa apposita Autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale e/o Ente comunque preposto.

Art. 10 - Concessioni demaniali collegati a strutture ricettive

1. Per concessioni per posa ombrelloni collegato con le strutture ricettive, alberghi, campeggi e villaggi turistici, s'intendono quelle intestate al medesimo proprietario della struttura ricettiva, al



suo coniuge, ai suoi figli, ai suoi genitori, a società in cui uno o più soci o componenti rientrano tra quelli già citati.

2. In caso di alienazione della struttura ricettiva, dell'albergo, del campeggio, del villaggio turistico, il cedente deve obbligatoriamente cedere al medesimo acquirente anche la Concessione Demaniale, mentre in caso di cessazione definitiva dell'attività ricettiva a cui è collegata, la concessione demaniale si intenderà automaticamente decaduta e dovrà essere prontamente restituita alla disponibilità del comune che la riassegnerà a privati, mediante le procedure previste nel presente PCS.

3. Anche per tali concessioni valgono gli obblighi e divieti previsti dalle presenti norme, nonché le disposizioni previste per le aree oggetto di CDM di cui all'art. 9 e per le aree protette di cui all'art. 5 comma 10.

Art. 11 - Area in Concessione per Scopi sociali riservata all'Amministrazione Comunale

1. L'amministrazione comunale di Cutro, nei tratti di arenile destinati in concessione oppure nei tratti di arenile destinati all'uso libero, può individuare una nuova concessione con un fronte mare minimo di mt 30,00, che la potrà utilizzare per scopi sociali ed istituzionali, dotandola di chiosco-bar ed attrezzature appositamente studiate per favorire la balneazione delle persone anziane, bambini, diversamente abili.

2. I parametri per la realizzazione di strutture nell'ambito di detta area sono stabiliti nelle presenti Norme alla sezione 3.

3. L'amministrazione comunale, previo bando di gara a evidenza pubblica, potrà assegnare in gestione la predetta concessione a cooperative di giovani, ovvero ad Enti ed Associazioni Onlus per la tutela delle persone diversamente abili, mediante apposito provvedimento di Giunta Comunale.

4. E' comunque esclusa la possibilità per il Comune di assegnare la predetta concessione in gestione a semplici privati.

5. Fino a quando l'area non verrà attrezzata a cura del Comune, ovvero assegnata in gestione, la stessa si intende ad uso di spiaggia libera.

Art. 12 - Aree per la piccola pesca e/o parcheggio imbarcazioni

1. Tali zone, individuate con apposita campitura sulla TAV 2.1 a e b zonizzazione, sono destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da diporto e per la piccola pesca. La sistemazione di tali



aree deve essere in ogni caso improntata a criteri e soluzioni a bassa modificazione del tendenziale stato naturale dell'arenile.

2. Tali aree in concessione hanno una forma pressoché regolare, che prevede uno sviluppo nel senso parallelo alla linea di costa pari a 20 metri ed una profondità che si estende dal limite della linea demaniale alla linea di costa.

3. In tali zone è fatto obbligo a carico del Comune ovvero degli utilizzatori delle aree in regime di concessione demaniale marittima, di posizionare, in corrispondenza delle zone destinate ad alaggio e varo imbarcazioni, appositi corridoi di lancio e atterraggio, realizzati secondo i dettami della vigente Ordinanza di Sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Crotone.

4. Nell'ambito delle suddette zone, inoltre, allo scopo di prevenire possibili incidenti a danno dei fruitori degli arenili, dovranno essere espressamente fissati, con apposito provvedimento comunale, orari e modalità di effettuazione delle operazioni di alaggio e varo.

Art. 13 - Raccolta dei rifiuti e pulizia del litorale

1. E' fatto obbligo per i concessionari posizionare all'interno della concessione idonei contenitori per la raccolta differenziata (almeno uno per ogni frazione di rifiuto), coerentemente con le modalità di raccolta previste dal regolamento comunale, e individuare in accordo con il Comune le aree e le modalità per il ritiro delle frazioni differenziate.

2. All'interno delle aree sosta e nelle spiagge in cui non sono presenti concessioni potranno essere disposti appositi contenitori per la raccolta differenziata, (almeno uno per ogni frazione merceologica) e pannelli monitori ed informativi finalizzati alla sensibilizzazione dell'utenza.

3. È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno delle aree dei contenitori regolarmente adibiti allo scopo.

4. È obbligo dei concessionari degli stabilimenti balneari occuparsi della corretta gestione delle aree ricadenti sia esternamente che all'interno della ZSC e della pulizia della spiaggia.

5. I residui naturali spiaggiati (tronchi, rami, canne, foglie, alghe) devono essere lasciati, per quanto possibile, dove il mare li ha depositati. Essi, infatti, sono una parte importante nell'equilibrio di molte spiagge, costituiscono nuclei di deposizione ed accumulo per la sabbia, ostacolando la dispersione della stessa ad opera del vento e, in taluni casi, contribuiscono a contrastare l'erosione marina. È tra di essi che germogliano erbe pioniere come Cakile maritima, Chamaesyce pepelis, Salsola kali che formano la prima comunità del cakileto. Inoltre, essi costituiscono un importante riparo per i coleotteri della sabbia.



6. La pulizia delle dune (di competenza del comune nei tratti di spiaggia libera) deve essere effettuata manualmente e non in modo meccanico, per evitare la distruzione, anche accidentale, delle specie vegetali e dei nidi delle specie faunistiche che nidificano a terra. La pulizia meccanica delle spiagge rappresenta, in particolare, la causa principale del declino delle popolazioni di fratino, che depone uova mimetiche col substrato in depressioni poco profonde della sabbia. La pulizia generale delle spiagge, normalmente effettuata nel mese di giugno, coincide con il periodo di riproduzione del fratino (maggio - luglio), pertanto tale pulizia sarà preceduta da una ricognizione eseguita da personale competente che individuerà i siti di nidificazione e provvederà a recintarli con paletti di legno e reti a maglia larga in materiale sintetico.

Art. 14 - Emissioni sonore

È fatto obbligo per i concessionari di rispettare i valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti per la classe I di cui alla Legge Regionale della Calabria del 19 ottobre 2009, n. 34.

Tale norma decade con l'approvazione del Piano di classificazione acustica comunale e sostituita con quanto previsto nello strumento approvato.

Art. 15 - Utilizzo di fonti luminose in spiaggia

E' fatto obbligo per i concessionari adeguarsi a quanto prescritto nelle normative nazionali in assenza di linee guida approvate da parte del Consiglio Regionale della Calabria.

Le concessioni in area SIC o prossime alla stessa dovranno utilizzare accorgimenti atti a ridurre l'inquinamento luminoso (ad esempio utilizzo di fonti di luce di minima intensità, sistemi di schermatura, utilizzo di lampade che riducano la dispersione di luce verso l'alto, etc.), in attuazione delle schede delle azioni previste dal piano di gestione delle aree protette e riportate nello Studio di Incidenza Ambientale che è parte integrante degli elaborati del presente Piano Comunale di Spiaggia.

Art. 16 - Obblighi, Divieti e Limiti

1. Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 17/2005:

- non possono essere rilasciate concessioni anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua.
- Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al D.lgs. 42/2004"

2. Nell'area della pineta sono espressamente vietate le seguenti attività:

- tagliare o danneggiare alberi e arbusti sia verdi sia secchi e raccogliere terriccio e/o materiali litoidi;



- realizzare nuovi manufatti.

3. Il Piano Comunale di Spiaggia costituisce ragione di pubblico interesse che giustifica la revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni in contrasto con il Piano stesso e che non si adeguano alle prescrizioni dello stesso.

4. Non è consentita la cessione del titolo concessorio ad altri soggetti per tutta la durata della concessione stessa.

5. Le concessioni non confermate negli elaborati di progetto del Piano cessano alla scadenza ordinaria indicata nel titolo concessorio.

Art. 17 - Aree demaniali occupate interessate da provvedimenti in corso

In attesa della sdemanializzazione delle aree occupate non sono consentiti interventi edilizi salvo la demolizione senza ricostruzione.

Art. 18 - Richiesta di Autorizzazione

1. Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano Comunale di Spiaggia e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti.

2. Le aree individuate dal Piano Comunale di Spiaggia di Cutro, ai sensi della L. R. 17/2005, devono essere assentite facendo ricorso alla predisposizione di bandi di evidenza pubblica, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione, che dovranno verificare i requisiti soggettivi dei candidati, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze ad evidenza pubblica e stabilire l'aggiudicazione secondo i criteri di cui agli allegati al Piano di Indirizzo Regionale (PIR).

3. Ciascun richiedente potrà essere aggiudicatario di una sola concessione demaniale marittima del litorale di Cutro. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

4. I soggetti aggiudicatari di bandi, al fine di realizzare gli interventi della concessione demaniale richiedono sui progetti predisposti, attraverso lo Sportello Unico titolo abilitativo opportuno previsto dalla normativa vigente. Lo Sportello Unico dovrà, inoltre, acquisire tutti i pareri, i nulla osta e autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello stato, secondo quanto previsto dal piano di Indirizzo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 147/06.

5. Le domande di autorizzazione dovranno essere corredate dagli elaborati minimi previsti dal bando di gara, in coerenza con il PIR e comunque nel rispetto di quanto disposto elaborati di



progetto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

6. La nuova Autorizzazione potrà essere rilasciata solo se sussistono le seguenti condizioni:

- sia dimostrato che l'attività è svolta nel rispetto delle norme vigenti (licenza amministrativa, CC.II.AA.);
- sia documentata la conformità delle opere al progetto precedentemente autorizzato mediante perizia tecnica giurata da tecnico abilitato con allegata documentazione fotografica del sito e di tutti i manufatti.

7. È fatto obbligo ai soggetti attuatori di realizzare gli impianti tecnologici e/o di allaccio alla rete pubblica (idrica e fognante) prima o contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento previsto dalla concessione demaniale.

Art. 19 - Adeguamento al presente P.C.S.

1. In caso di rinnovo di Concessione Demaniale Marittima, la relativa istanza dovrà essere corredata da opportuno programma di adeguamento alle prescrizioni, obblighi e divieti previsti per le aree oggetto di CDM, disciplinate dalle presenti norme (eventualmente con demolizione e successiva ricostruzione).

2. Per quanto riguarda i manufatti:

- Le Concessioni Demaniali Marittime che, alla data di approvazione del presente PCS, risultano provviste di manufatti sottodimensionati rispetto ai Parametri stabiliti ai successivi articoli potranno adeguarsi alle previsioni in esso contenute;
- le Concessioni Demaniali Marittime che, alla data di approvazione del presente PCS, risultano provviste di manufatti sovradimensionati rispetto ai parametri stabiliti dal PCS dovranno effettuare interventi di ristrutturazione (anche mediante interventi di demolizione ed eventuale ricostruzione) ai fini dell'adeguamento alle caratteristiche tecniche, tipologiche e dimensionali dei manufatti previste alla sezione 3 dalle presenti norme.

3. Per le Concessioni Demaniali Marittime di cui al precedente punto 2 che ricadono in area SIC, i concessionari dovranno effettuare interventi mitigazione degli impatti nelle aree circostanti, ovvero:

- la protezione delle dune (fisse e mobili) mediante realizzazione di barriere per il passaggio obbligato;
- interventi di rinaturalizzazione delle aree circostanti, a seguito degli impatti generati attraverso opportuna recinzione delle stesse ma soprattutto attraverso la piantumazione di specie autoctone che si integrino perfettamente con le specie circostanti.



4. Le Concessioni Demaniali Marittime che alla data di approvazione del presente PCS risultano privi di manufatti potranno eseguire interventi solamente nel pieno rispetto dei Parametri stabiliti nelle presenti norme.

5. Sono fatte salve le Concessioni Demaniali Marittime in essere e la relativa occupazione del suolo con manufatti edilizi fino alla scadenza della concessione. Successivamente valgono le disposizioni delle presenti norme.



SEZIONE 3 NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

La presente sezione ha per obiettivo la regolamentazione delle modalità tecnico costruttive delle “opere e impianti di facile rimozione”, nell’ambito dell’esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione di cui all’Art. 5 commi 4 del presente regolamento.

Tali norme sono state concepite sia per adeguare le concessioni demaniali esistenti alla Normativa Regionale, sia per promuovere la qualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica delle strutture a servizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione in un territorio, come quello costiero di Cutro, caratterizzato da aree sensibili di alta valenza ambientale e paesaggistica e da una forte vocazione turistica.

Art. 20 - Caratteristiche strutturali dei manufatti

1. Tutti manufatti la cui realizzazione è ammessa sull'arenile devono presentare i caratteri di manufatto mobile stagionale ovvero struttura di "facile rimozione". I concessionari, al termine di ogni stagione estiva, dovranno ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo ogni opera dall'area demaniale marittima. Sono “strutture di facile rimozione” le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.
2. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee (piani di appoggio che possono essere rialzate mediante infissione di pali lignei) previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all’interno della concessione.
3. È necessario utilizzare forme e materiali compatibili con la naturalità dei luoghi ed armonicamente inserite nell'ambiente marino.
4. Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, sistemi costruttivi differenti da quelli proposti all’interno del PCS privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione. È vietato l’utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera. È vietato inoltre l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrato. Dovranno avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo
5. La superficie totale coperta rappresentata dalle strutture a supporto della balneazione non deve superare il 10% (dieci percento) della superficie del lotto in concessione e, comunque, fino ad un massimo di 200 (duecento) metri quadrati.



6. **Le recinzioni** che individuano le pertinenze delle aree demaniali in concessione, non dovranno in alcun caso costituire una barriera visiva verso il mare. Per questo dovranno essere costituite da paletti in legno uniti tra loro mediante corda, come descritto nell'allegato I e, nel loro sviluppo perpendicolare al mare, non devono superare un'altezza di 1,50 m fuori terra. Le recinzioni si dovranno fermare a 5 m dalla linea di battigia, fatto salvo quanto previsto nelle aree sottoposte a vincolo SIC, in cui si dovranno fermare a 10 m dalla linea di battigia.

7. **I percorsi pedonali** di accesso sia alle concessioni demaniali marittime che alle aree non oggetto di concessione devono garantire l'utilizzo a tutti i fruitori della spiaggia e devono essere realizzati mediante passerelle appoggiate sulla superficie del suolo o rialzate mediante pali, costituite da elementi modulari in legno assemblati in loco, come meglio precisato nella relativa scheda in allegato I, in modo da assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili della spiaggia.

I percorsi pedonali di accesso o di servizio dovranno rispettare la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, L 13/1989 e ss.mm.ii. e dovranno avere una larghezza compresa tra 1,00 m e 2,00 m ed una pendenza che non superi l'8%.

Nelle zone ricadenti nel SIC "Steccato di Cutro e Costa del Turchese" è preferibile evitare, soprattutto nella fascia delle dune mobili, percorsi poggiati direttamente al suolo, ma realizzare delle piattaforme su palafitte, con larghezza minima di 1,50 m. Tali percorsi, che serviranno a collegare il retro dell'arenile agli stabilimenti balneari potranno avere un'ampiezza incrementata di 0,60 m lineari ogni 100 metri quadrati di superficie, nel caso se ne rendesse palese la necessità. Sia nel caso di percorsi a terra che nel caso di percorsi aerei dovranno comunque essere sempre soddisfatti i requisiti di accessibilità e sicurezza, e il tracciato dovrà essere quanto più possibile rettilineo e breve.

8. **Il manufatto da adibire a chiosco-bar** dovrà essere tassativamente ed esclusivamente di tipo interamente prefabbricato fuori opera, di facile rimozione, e realizzato con materiali ecocompatibili e che si adattano all'ambiente costiero circostante, date la presenza delle aree costiere di grande valenza ambientale. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali dovranno essere le seguenti:

- Superficie Edificabile Massima del chiosco-bar: mq 25.
- Superficie Copribile con tettoia aperta: l'intera superficie del basamento del chiosco-bar e delle piazzole: massimo di 25 mq.
- Altezza utile interna min 2.70 interna e massima esterna m 3,50.
- Tipologia della Copertura: piana ovvero a falde. In ogni caso l'eventuale sottotetto dovrà essere inaccessibile.

In Allegato I sono state riportate a titolo esemplificativo due tipologie di schema per la realizzazione dei chiosco-bar, studiate soprattutto per la localizzazione in area protetta:

- a. chiosco bar chiuso su tutti i lati di forma rettangolare con superficie coperta massima di 14 m² e altezza massima di 3 metri, in modo da garantire una superficie da destinare al posizionamento di sedie e tavoli, ombreggiata mediante la realizzazione di pergolati o la disposizione di ombrelloni in tessuto. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata fino



ad un massimo di 1,5 metri qualora si ritenga necessario rialzare la struttura rispetto all'arenile per esigenze ambientali.

b. chiosco bar aperto su tutti i lati di forma quadrata con superficie non superiore a 16 m² e altezza massima di 3 metri; la restante superficie sarà adibita alla disposizione di sistemi di ombreggio ed al posizionamento di sedie e tavoli.

I concessionari possono presentare progetti di manufatti differenti da quelli riportati all'Allegato I, purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dimensionali previste nelle presenti norme, i quali saranno sottoposti alla valutazione progettuale ai fini di acquisire tutti i pareri come definito all'art. 18.

9. I box di servizio (box guardiania, box nolo natanti, box infermeria) e gli spogliatoi presenti all'interno della concessione devono essere collegati mediante pedane orizzontali di altezza non superiore ai 15 cm poggianti direttamente sul suolo, che dovranno essere realizzate mediante elementi modulari in legno assemblati in loco. E' ammessa unicamente la realizzazione di Cabine prefabbricate fuori opera e realizzate con gli stessi materiali ammessi per la realizzazione del chiosco-Bar. La dimensione planimetrica massima delle cabine dovrà essere tale da assicurare il rispetto dell'eliminazione delle Barriere Architettoniche, ai sensi delle normative vigenti, e comunque non dovrà essere superiore a mt 2.5x2.5

10. Nelle aree in concessione è consentito l'uso di **sistemi di ombreggio** totalmente amovibili realizzati con struttura in legno o acciaio. Tali ombreggi devono essere realizzati con modalità costruttive coerenti, qualora presenti, con i pergolati posizionati all'interno dello stesso stabilimento, come riportato nell'Allegato I.

11. **I servizi igienici** dovranno essere ubicati in ambiti esterni alla spiaggia e collegati preferibilmente alla rete idrica e fognaria comunale, come previsto negli elaborati di PCS alla Tavola 2.2 – Urbanizzazioni e dovranno essere in numero almeno pari a 3 (tre), di cui uno fruibile da parte di soggetti con ridotte capacità motorie, di dimensioni rispondenti alle Norme per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche e come riportato in Allegato I.

In ZONA 2, in quanto area interessata dal Sito di Interesse Comunitario, ai fini della preservazione delle aree dunali i servizi igienici dovranno essere realizzati nelle aree retrostanti e pertanto può essere prevista la realizzazione al di fuori dell'area oggetto di concessione demaniale.

Anche i servizi igienici dovranno essere realizzati con materiale eco-compatibile e che si adatta al contesto ambientale di pregio. È vietato il rivestimento in battuto di cemento o con idropitture, o con materiali porosi.

12. Salvo più restrittive indicazioni contenute nelle presenti norme, nell'ambito della concessione è ammessa altresì l'installazione di **attrezzature, ludico - ricreative e d'intrattenimento**, tipo piazzole per il ballo, ovvero di attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., purché non necessitino di occupazione demaniale con superfici coperte. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto delle



principali normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare danni fruitori della spiaggia.

Le predette attrezzature potranno essere installate esclusivamente entro una fascia larga al massimo 1/3 dell'arenile in concessione, a partire dalla linea di demanio ed in ogni caso entro la fascia distinguibile come F1, al fine di evitare ogni tipo di occupazione nella fascia F2 destinata all'ombreggio.

Sono ammessi esclusivamente posizionamenti per delimitazione del campo di gioco del tipo semplicemente poggiato sulla sabbia, quindi completamente rimovibile, eventualmente ricoperte da elementi sintetici (tappetino, erba sintetica, ecc), con esclusione assoluta di gettate di cemento o materiali bituminosi.

E' ammessa la recinzione unicamente dello spazio addetto al gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al tipo di sport da praticarvi, maggiorato all'intorno di una fascia avente larghezza massima di un metro.

13. All'interno della concessione, sono ammessi natanti da spiaggia senza propulsione a motore (pedalò, pattini, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vela), nonché attività serfistica (della lunghezza massima di mt 5,00) entro una fascia di arenile laterale della concessione medesima, a ciò appositamente destinata. Dovranno essere posizionati le piste di atterraggio (o corridoi di lancio) e dovranno avere le dimensioni secondo le ordinanze emanate dalla Capitanerie di Porto di Crotone e/o dall'Amministrazione Comunale.



SEZIONE 4 DIPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Il mancato pagamento dei tributi comunali costituisce presupposto per l'esclusione dalle procedure di concessione demaniale.
2. Alla scadenza delle concessioni demaniali in essere le stesse dovranno essere messe a bando come definito all'art. 18, secondo le disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle cartografie del PCS.
3. Le disposizioni e motivazioni per la revoca e decadenza della concessione sono disciplinate all'art. 20 della Legge Regionale 21 Dicembre 2005, n. 17.
4. Gli eventuali chioschi servizio bar e relativi servizi potranno essere allocati nella fascia retrostante la linea SID, in aree eventualmente da normare con apposito regolamento a seguito di puntuale verifica delle condizioni e della vincolistica. Sono vietati gli abbattimenti degli alberi esistenti se non espressamente autorizzato.

Art. 22 - Disposizioni per il monitoraggio

1. Il sistema di monitoraggio deve assicurare oltre al controllo degli impatti significativi, anche la verifica del grado di raggiungimento previsto, degli obiettivi di sostenibilità a cui il Piano si riferisce,
2. A tal fine devono essere individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
3. Tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all'eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti o futuri; è opportuno inoltre individuare modalità e strumenti per condividere il monitoraggio con gli enti e fornitori di dati e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi.
4. Deve essere esplicitata l'eventuale possibilità per il Piano di interferire, tramite sua attuazione a seguito del monitoraggio, alla modifica e aggiornamento delle previsioni di altri piani.




ALLEGATO I - SCHEMI DELLE TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE DEI MANUFATTI E DELLE STRUTTURE

Chioschi

I chioschi bar, aventi una altezza interna minima di 2.7m e massima esterna di 3.5m, potranno essere realizzati secondo due tipologie (Opzione 1 / Opzione 2).

L'Opzione 1 prevede una tipologia di chiosco di tipo chiuso la cui struttura portante è costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo. L'involucro è pensato con un sistema a doppia parete in cui il rivestimento esterno, formato dalla disposizione ad intervalli compresi tra i 5 e i 15cm di listelli di legno, viene separato dalle pareti interne (la cui composizione può essere costituita da: un pannello in compensato e un pannello di finitura lavabile in Forex) attraverso un'intercapedine d'aria di 4/5 cm. Sia il pavimento che il soffitto interno dovranno esser realizzati con materiali lignei isolati ed impermeabilizzati. La porta d'ingresso per il personale è stata ipotizzata con un'anta avente sede di scorrimento laterale esterna.



L'Opzione 2 prevede una tipologia di chiosco di tipo prefabbricato aperto su tutti i lati la cui struttura portante è caratterizzata da pilastri e travi in legno, realizzabili anche in acciaio, sui quali vengono ancorati i lati perimetrali di altezza pari a 1.2 m dati dalla disposizione di un pannello in compensato e listelli in legno oppure attraverso tavole in legno lasciate con finitura naturale o tinteggiate con l'uso di colori tenui. Sia il pavimento che la copertura saranno realizzati con materiali lignei opportunamente trattato e reso

impermeabile. Le aperture potranno essere dotate di sistemi di chiusura basculante qualora si voglia prevedere un ombreggio perimetrale.

Per entrambe le soluzioni l'intera struttura del chiosco deve essere disposta su un tavolato in legno semplicemente appoggiato sull'arenile o sopraelevato (con uso di pali lignei qualora siano localizzati in area SIC) il cui accesso dovrà essere garantito da rampe di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (pendenza inferiore all'8%), per i portatori di handicap.



Per la locazione di tavolini all'aperto si può prevedere la realizzazione di una pedana in legno posata direttamente sull'arenile nella quale vengono disposti i sistemi di ombreggio che possono essere :

- pergolato (vedi opzione1) costituito da pilastri e travi con sezione quadrata (15x15cm) che sorreggono la copertura che potrà essere realizzata mediante l'inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate, o con teli intrecciati;
- ombrelloni (vedi opzione 2) con palo laterale in legno, base in marmo e teli in tessuto o sintetici con trattamento antipioggia e antimuffa di colore chiaro.

Affinché si ottenga una visione unitaria dell'intervento all'interno della concessione, qualora si scelga l'utilizzo della tela per i sistemi di ombreggio disposti sull'arenile sarà preferibile realizzare allo stesso modo la copertura delle pedane in corrispondenza dei chioschi.

Box di servizio

All'interno delle concessioni si può prevedere l'inserimento di box-servizio destinati alle diverse attività di gestione dello stabilimento balneare, quali il servizio di guardiania, di infermeria e per il nolo natanti. Anche in questo caso in relazione alle Opzioni 1 e 2 del chiosco-bar si riportano le due opzioni di box coerenti con le caratteristiche tipologiche e strutturali.

Per l'**Opzione 1** il modulo ipotizzato, di dimensioni standard (modulo 2x2m) con altezza massima di 2.8m, sarà realizzato come il primo chiosco bar con una struttura portante data da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo o in legno e rivestimento delle pareti esterne in listelli di legno. Le aperture potranno essere realizzate o mediante infissi con vetrocamera o in legno basculanti come il rivestimento delle pareti perimetrali; la disposizione e le dimensioni delle aperture riportate nella tavola sono puramente indicative.

Per l'**Opzione 2** il modulo ipotizzato, realizzato con le stesse modalità costruttive del secondo chiosco bar, presenta una altezza non superiore a 3m, dimensioni interne massimo di 2.5 x 2.5 m e 3 m esterni per ottenere un ripiano che gira su tutti i lati di circa 50cm.

Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato, sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante ed il rispetto delle caratteristiche dimensionali previste all'art. 20 comma 7.

Coperture

Sugli arenili in concessione è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio a pergolato di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso. Le strutture a pergolato dovranno essere realizzate mediante pilastri e travi con sezione quadrata non inferiore a 10x10cm adeguatamente ancorati alle pedane mediante sistemi in acciaio o infissi



sul terreno qualora si ritenga opportuno. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata mediante lamelle frangisole in legno inclinate, cannucciato, tavolato o attraverso teli intrecciati.

Affinché si ottenga una visione unitaria dell'intervento all'interno della concessione, qualora si scelga l'utilizzo di un determinato materiale per i sistemi di ombreggio disposti sull'arenile (ombrelloni e ombreggi privati) sarà preferibile realizzare allo stesso modo la copertura dei pergolati.

I colori scelti per gli ombreggi devono armonizzarsi con il paesaggio circostante. Le strutture lignee devono essere lasciate con finitura naturale mentre le tele da utilizzare (qualora si prediliga questa tipologia di schermatura) saranno in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.



Tipologie sistemi di copertura

Passerelle di accesso alla spiaggia

I percorsi sull'arenile o di accesso alla spiaggia devono essere costituiti da elementi modulari di legno naturale. L'assemblaggio dei moduli delle pedane, aventi una larghezza minima di 1 metro, deve essere effettuato con viti in acciaio inox senza l'utilizzo di collanti o cemento in modo da garantire in ogni tempo la rimozione della struttura per ripristinare lo stato naturale dell'arenile.



La loro realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabile e antiscivolo. Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato solamente alla predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia esistenti all'interno della concessione, soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie. Pertanto le passerelle per la discesa a mare avranno una pendenza inferiore all'8%. Gli stessi moduli verranno utilizzati e opportunamente assemblati per la costruzione dei basamenti per i manufatti dedicati ai servizi e di tutti i camminamenti dell'area in concessione. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica ove consentito dal piano e soprattutto nel rispetto delle prescrizioni previste per le aree protette.

Nelle ZONE 3 e 4 di suddivisione del PCS, dove la pendenza dell'arenile e la sensibilità dei luoghi lo consenta, la realizzazione di accessi alla spiaggia deve avvenire con struttura poggiante direttamente sul terreno.



Nelle ZONE 1 e 2, data la presenza delle aree protette (SIC e ZPS) dovranno essere previste passerelle su pali precedentemente infissi nel terreno, data la presenza delle aree di salvaguardia poste in entrambi i lati dell'accesso al mare.

Le recinzioni delle aree di salvaguardia dovranno essere effettuate con gli stessi sistemi lignei delle passerelle di accesso.



Passerelle

Recinzione concessioni e Dissuasori

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (da 90 cm a max 150 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento per il transito dei bagnanti. Le due delimitazioni laterali dovranno essere, per quanto possibile, sia ortogonali alla linea di battigia che tra di loro parallele.

Al fine di tutelare i sistemi dunali ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda o sistemi di recinzione in legno semplici a mezza croce o a Croce di Sant'Andrea).

I pali in legno impregnato, aventi un diametro di cm 10 dovranno essere infissi manualmente per circa 1 mt nel terreno, mediante esecuzione di pre-scavo manuale di circa 0.50 mt di profondità.



Recinzioni e delimitazioni aree di salvaguardia ambientale



Torretta

La torretta d'avvistamento e salvamento ipotizzata presenta un impianto rettangolare di dimensioni massime di 1,6X2.4 m. e un'altezza massima di 2,80 m. La struttura prefabbricata risulta realizzata con pali e tavole in legno certificato del tipo compensato marino, posizionate e fissate a terra. Gli elementi accessori quali scaletta e sedili dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita preferenzialmente in legno. L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. La copertura piana sarà realizzata in compensato ad incollaggio marino con rivestimento in guaina ardesiata.

